



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Nel procedimento n. 248/2022 R.G.

relativo alla Procedura di Sovraindebitamento (Esdebitazione), richiesta dalla sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato con delibera del COA di Reggio Emilia n.401/2019 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pinotti (C.F. PNTMRC61B10H223N), giusta procura alle liti resa in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Emilia, Via Dante Alighieri, 4;

visto l'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3 ha emesso il seguente

### DECRETO

Rilevato che la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3;

letta la nota di integrazione documentale richiesta dall'ufficio,

Preso atto che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.6 della Legge 27 gennaio 2012 n.3, per essere ad oggi debitore di euro 81.000,00 per mutuo non rimborsato;

Rilevato che la predetta lavora presso [REDACTED] Reggio Emilia con stipendio di circa 1260,00 ed è l'unico soggetto della sua famiglia composta da 6 unità a percepire reddito;

Rilevato che il predetto ha esposto e documentato un fabbisogno mensile per la famiglia di euro 1809,00 e solo grazie al supporto della Caritas e dei servizi sociali si riesce a consentire la sopravvivenza della famiglia;

Considerato, alla luce di quanto sopra esposto, che la ricorrente non ha somme da porre a disposizione dei creditori e non è in grado di offrire ai predetti alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto può rientrare tra i debitori incapienti così come previsto dal nuovo art. 14 quaterdecies della legge 3/2012;

Rilevato che la ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dal comma terzo della norma in esame, nonché la relazione particolareggiata ai sensi del comma quarto della stessa norma, a corredo dell'istanza di richiesta di esdebitamento del debitore incapiente;

Rilevato che l'istante, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis legge 3/2012, né risulta che abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

Ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione

particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza della debitrice, intesa dalla giurisprudenza ( cfr Tribunale Ravenna 22.7.2021) come assenza di atti dispositivi del patrimonio o depauperativi dello stesso; del pari non sono emersi atti in frode ai creditori da parte del medesimo nonché elementi di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

visto 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

CONCEDE il beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3;

A

nata a

AVVISA

i creditori che possono proporre opposizione avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso;

DISPONE CHE IL DEBITORE a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive al presente decreto, PROVVEDA A redigere entro il 14 aprile del 2023 e poi per il 2024, 25 e 26 entro la stessa data, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione, (sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell'OCC, il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, co. 1,2 e 9, l. 3/2012;

All'OCC di comunicare il presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, co. 8 L. 3/2012.

Si comunichi, 14-4-2022

Il Giudice  
Simona Boiardi